

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB-/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia	Il buono fruttifero postale denominato "Buono per Ripartire" (di seguito, "Buoni per Ripartire") ha durata massima di sedici anni e riconosce un rendimento fisso alla scadenza di ciascun quadriennio a partire dalla data di sottoscrizione, corrisposto con le modalità descritte nella successiva sezione "Interessi".
Emissione	I Buoni per Ripartire sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I Buoni per Ripartire sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
Intestazione	I Buoni per Ripartire possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.
Durata	I Buoni per Ripartire hanno una durata massima di sedici anni dalla data di sottoscrizione.
Tagli e limiti di importo	I Buoni per Ripartire sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L'importo massimo di Buoni per Ripartire sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.
Interessi	I Buoni per Ripartire riconoscono interessi a tasso fisso alla scadenza di ciascun quadriennio dalla data di sottoscrizione. Gli interessi sono calcolati su base annua in regime di capitalizzazione composta e sono corrisposti alla scadenza naturale dei Buoni per Ripartire oppure, nel caso di rimborso anticipato, al momento della richiesta stessa. Gli interessi maturati nel corso del primo quadriennio non sono corrisposti se i Buoni per Ripartire sono rimborsati prima che siano trascorsi quattro anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del secondo quadriennio non sono corrisposti se i Buoni per Ripartire sono rimborsati prima che siano trascorsi otto anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del terzo quadriennio non sono corrisposti se i Buoni per Ripartire sono rimborsati prima che siano trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del quarto quadriennio non sono corrisposti se i Buoni per Ripartire sono rimborsati prima che siano trascorsi sedici anni dalla sottoscrizione. I Buoni per Ripartire diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del sedicesimo anno dalla data di sottoscrizione. Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto, i tassi effettivi annui di rendimento lordi e netti, riconosciuti al

termini di ciascun periodo di possesso, a decorrere dalla data di sottoscrizione e i tassi nominali annui lordi riconosciuti in ciascun periodo di possesso (cfr. Tabelle A, B e C).

I Buoni per Ripartire cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. I Buoni per Ripartire dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it e l'App BancoPosta. Per la sottoscrizione ed i rimborsi dei buoni dematerializzati è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni¹.

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente foglio sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

I Buoni per Ripartire dematerializzati possono essere sottoscritti anche tramite canale telefonico registrato.

In caso di sottoscrizione in via telefonica, successivamente alla conclusione del contratto viene inviata al sottoscrittore copia cartacea delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi ed al Foglio Informativo.

In caso di sottoscrizione dei buoni dematerializzati mediante canale telefonico, il sottoscrittore può esercitare il diritto di recesso dal contratto di sottoscrizione sino al 14° giorno dalla ricezione della documentazione contrattuale come sopra indicata. Tale diritto di recesso può essere esercitato dal sottoscrittore mediante canale telefonico al numero fornito durante la telefonata di sottoscrizione oppure mediante l'invio di una raccomandata all'indirizzo fornito durante la predetta telefonata. In caso di esercizio di recesso mediante canale telefonico, l'importo del buono sottoscritto verrà accreditato al sottoscrittore entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo alla data di richiesta di recesso con telefonata registrata, con valuta pari alla data di sottoscrizione del buono. In caso di esercizio di recesso mediante invio di raccomandata, l'importo del buono verrà accreditato sul Conto di Regolamento entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di ricezione della raccomandata al predetto indirizzo, con valuta pari alla data di sottoscrizione del buono.

I Buoni per Ripartire sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del sedicesimo anno con diritto alla restituzione dell'intero capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi".

Per tutto il periodo di emergenza Covid-19, i buoni dematerializzati acquistati mediante canale telefonico sono rimborsabili presso tutti gli uffici postali, attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it e l'App BancoPosta, nonché mediante canale telefonico al numero fornito durante la telefonata di sottoscrizione. In caso di richiesta di rimborso mediante canale telefonico, l'importo del buono sottoscritto verrà accreditato al sottoscrittore entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo alla data di richiesta di rimborso con telefonata registrata, con valuta pari alla data di tale richiesta di rimborso.

A richiesta del titolare i Buoni per Ripartire possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "interessi".

I Buoni per Ripartire cartacei sono rimborsabili solo per l'intero importo sottoscritto, mentre i Buoni per Ripartire dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi sottoscritti di 50 euro e multipli.

Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestati congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda della modalità scelta all'atto della sottoscrizione e riportata sui titoli.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

Modalità di sottoscrizione e rimborso

Costi e Spese

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta il pagamento di una spesa di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Regime Fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono

¹ Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.

assoggettati ad imposta di bollo². Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

Limiti alla circolazione	I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.
Termini di prescrizione	I diritti dei titolari di buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
Sottrazione, distruzione o smarrimento	Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.
Informazioni sui rischi dell'operazione	Non sono corrisposti interessi per i Buoni per Ripartire rimborsati prima che siano trascorsi quattro anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del secondo quadriennio non sono corrisposti per i Buoni per Ripartire rimborsati prima che siano trascorsi otto anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del terzo quadriennio non sono corrisposti per i Buoni per Ripartire rimborsati prima che siano trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del quarto quadriennio non sono corrisposti per i Buoni per Ripartire rimborsati prima che siano trascorsi sedici anni dalla sottoscrizione. I buoni non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle “Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito” e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cdp.it.

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”;
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”, disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: “Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari”.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere

² Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane. Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 7 ottobre 2020

TABELLA A

Coefficiente (1)		
Anno	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000
1	1,00000000	1,00000000
2	1,00000000	1,00000000
3	1,00000000	1,00000000
4	1,00802403	1,00702103
5	1,00802403	1,00702103
6	1,00802403	1,00702103
7	1,00802403	1,00702103
8	1,02425352	1,02122183
9	1,02425352	1,02122183
10	1,02425352	1,02122183
11	1,02425352	1,02122183
12	1,04907021	1,04293643
13	1,04907021	1,04293643
14	1,04907021	1,04293643
15	1,04907021	1,04293643
16	1,23931027	1,20939649

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

TABELLA B

Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun periodo di possesso (2)		
Periodo di possesso	Lordo	Netto
Al compimento del 4° anno	0,20%	0,18%
Al compimento del 8° anno (dal 1° al 8° anno)	0,30%	0,26%
Al compimento del 12° anno (dal 1° al 12° anno)	0,40%	0,35%
Al compimento del 16° anno (dal 1° al 16° anno)	1,35%	1,20%

(2) Il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Foglio informativo del Buono per Ripartire

TABELLA C

Periodo di possesso	Tasso nominale annuo
	Lordo
dal 1° al 4° anno	0,20%
dal 5° al 8° anno	0,40%
dal 9° al 12° anno	0,60%
dal 13° al 16° anno	4,25%